



Ministero dell'Interno

CA/BERN

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE

DIVISIONE I

FAX 06/4743060

C I R C O L A R E

Prot. N. 333/G.Z.4.Comp.Sost.

Roma, 18 NOV. 1999

OGGETTO: Applicazione D.P.R. 16.3.1999 n. 254 - art. 18 - Disciplina del compenso sostitutivo del congedo ordinario non fruito.

- | | |
|---|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | TRENTO |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | BOLZANO |
| - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT. | AOSTA |
| - AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
DELLA POLIZIA DI FRONTIERA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI
ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO
PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO | SEDE |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LE
DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE FF.SS. | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LE
DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE PP.TT. | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |

./.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

-2-

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E.C.R.A. SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- AI SIG. DIRETTORI DEI CENTRI ELETTRONICI NAZIONALI, REGIONALI ED INTERREGIONALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI ISPETTIVI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

PERCO

- AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA CAGLIARI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE
- AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO LORO SEDI

Ai fini di una corretta applicazione della disciplina in materia di monetizzazione del congedo ordinario non fruito, alla luce della disposizione normativa introdotta dall'art. 18 del D.P.R. 254/99, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Tale articolo prevede che " il congedo ordinario viene retribuito, oltre che nei casi previsti dall'art. 14, comma 14, del D.P.R. 395/95, anche quando non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità ".

L'ampliamento normativo introdotto dall'art. 18, pertanto, si riferisce alla natura non più vincolante delle esigenze di servizio qualora si verificano circostanze non imputabili alla volontà dei dipendenti, collegate ad impedimenti connessi a decessi o infermità all'atto del collocamento in quiescenza.

Le disposizioni precedenti, infatti, prevedevano la possibilità di monetizzare i giorni di ferie maturati e non goduti, solo quando tali eventualità si fossero verificate in conseguenza di un diniego espresso, opportunamente documentato, alla fruizione del congedo per motivate esigenze di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Attraverso l'introduzione nell'ordinamento della nuova disposizione, invece, potranno essere monetizzati, in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o collocamento in aspettativa per infermità cui consegue la dispensa dal servizio, i giorni di congedo maturati prima di tali eventi anche in assenza delle prescritte esigenze di servizio.

Gli effetti dell'articolo in esame hanno decorrenza 1 gennaio 1998, termine iniziale di vigenza economica del contratto emanato con il D.P.R. 254/99, restando conseguentemente in vigore la precedente disciplina, di cui alla circolare n.333.G/9813.C.Bis.40.Comp. Sost. del 11.10.1996, per tutti quei casi di richiesta di attribuzione del compenso sostitutivo che si riferiscono ad un periodo anteriore alla succitata decorrenza.

Si chiarisce infine, in considerazione di frequenti quesiti formulati in proposito e relativi al periodo antecedente il 1 gennaio 1998, che nelle circostanze in cui si sia verificata l'interruzione del rapporto di lavoro determinata dal decesso di un dipendente, si può procedere alla monetizzazione delle ferie maturate, anche in costanza della normativa di cui al D.P.R. 395/95, poichè in tal caso la mancata fruizione delle ferie risulta indipendente dalla volontà dell'interessato.

P. IL CAPO DELLA POLIZIA

La Rbsa

